



COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIAGNOSI
ENERGETICA RELATIVI AGLI EDIFICI PUBBLICI, AGLI IMPIANTI
D'ILLUMINAZIONE INTERNA E AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE OGGETTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
DENOMINATO "GEN-IUS - GENOA INNOVATIVE URBAN SUSTAINABILITY"**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2018-151.5.0.-28 del 09/11/2018

LOTTI A / B / C

SOMMARIO

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART.2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
ART.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART.4 OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO	4
ART.5 NORME DI SICUREZZA.....	5
ART.6 MONITORAGGIO CONTROLLI E VERIFICHE.....	5
ART.7 INADEMPIENZE E PENALITÀ	6
ART.8 FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI.....	6
ART.9 CAUZIONE DEFINITIVA	7
ART.10 SUBAPPALTO	8
ART.11 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART.12 ESECUZIONE IN DANNO	10
ART.13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART.14 CESSIONE DEL CREDITO	10
ART.15 RESPONSABILITÀ.....	10
ART.16 TUTELA DELLA PRIVACY	11
ART.17 CONFLITTO D'INTERESSI.....	11
ART.18 RISERVATEZZA	11
ART.19 SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART.20 RINVIO AL ALTRE NORME.....	12
ART.21 COMUNICAZIONI	12
ART.22 FORO COMPETENTE	12

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato d'oneri il servizio di audit e diagnosi energetiche relative agli edifici pubblici, all'illuminazione interna degli edifici pubblici ed gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà degli enti partner del Progetto, meglio specificati di seguito nella descrizione dei singoli lotti, per l'attuazione del Programma di Investimento di Riqualificazione Energetica denominato **"GENIUS GENoa - Innovative Urban Sustainability"**, finanziato dal Programma Europeo denominato 'ELENA.

L'elenco degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione comunali è riportato nella descrizione dei 3 lotti riportati nel Capitolato Tecnico.

Il servizio sarà articolato in 3 lotti, individuati su base funzionale attinente allo specifico servizio richiesto all'aggiudicatario e ciascun lotto riguarda gli asset pubblici dell'ente di riferimento.

ART.2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo complessivo di spesa posto a base di gara è quantificato in **Euro 421.300,00** oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. N. 81/2008 e determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3 del 5 3 2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi.

La durata del servizio per ciascun lotto è dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico alle cui disposizioni si rimanda espressamente al fine di indicare la decorrenza del servizio ed i termini e modalità per l'espletamento e la consegna completa dei servizi oggetto dell'appalto.

L'ordine di immediato inizio del servizio in via d'urgenza potrà essere impartito ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice anche in pendenza della stipula del contratto, nei modi e termini ivi previsti.

Il valore del contratto per ciascun lotto sarà quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario rispetto agli importi oltre IVA posti a base di gara sotto indicati:

- **Lotto A) Euro 142.400,00;**
- **Lotto B) Euro 184.700,00;**
- **Lotto C) Euro 94.200,00.**

Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutte le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

L'importo a base di gara è da intendersi a corpo e non suscettibile di modifiche a seguito di verifiche sulle reali superfici o volumi degli edifici oggetto del servizio di diagnosi energetica.

ART.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

In aggiunta alle specifiche del Capitolato Tecnico, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

- b) L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- c) L'aggiudicatario è tenuto ad aggiornare periodicamente il Responsabile del Procedimento, sullo stato di avanzamento del servizio, ai fini del più ampio coordinamento funzionale dei soggetti coinvolti. A tal fine, l'aggiudicatario nomina il Responsabile Diagnosi Energetica o Capo Progetto quale è, tra l'altro, unico responsabile della comunicazione diretta con l'Amministrazione. Il Responsabile Diagnosi Energetica, o Capo Progetto, si impegna a incontrare almeno una (1) volta ogni due (2) settimane un Responsabile del Coordinamento Tecnico per l'Amministrazione e/o suoi collaboratori ed il PDU del Progetto GEN-IUS a seguito della stipula del contratto.
- d) L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per l'esecuzione del servizio e per l'intera durata del contratto, un team dedicato composto dal almeno tre (3) figure professionali aventi le caratteristiche di cui all'art. 6.2, 6.4 e 6.6, per ciascun specifico lotto, del Disciplinare di Gara.
- e) I concorrenti potranno partecipare per uno o più i lotti ma potranno risultare aggiudicatari in uno soltanto. Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su due o più lotti, sarà aggiudicatario di quello di importo più elevato, mentre con riferimento al/agli altro/i lotto/i si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e.

Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune prescindere dal limite di un lotto complessivamente assegnabile, purché l'aggiudicatario sia in possesso delle opportune risorse umane e strumentali per l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico.

- f) Considerato il ruolo di responsabilità delle suddette figure professionali, l'aggiudicatario si impegna a garantire, di norma, per la durata del contratto, la continuità del rapporto con le persone indicate in sede di gara. Le persone in parola possono comunque essere sostituite, in accordo tra le parti, e su richiesta anche di una sola delle parti, con altra professionalità di pari competenze.
- g) L'aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in costante raccordo con il Responsabile del Coordinamento Tecnico dell'Amministrazione.
- h) La documentazione e gli elaborati di tutte le diagnosi energetiche previste dal lotto/i aggiudicato/i dovranno essere consegnati entro i termini di durata del servizio, salvo eventuale proroga prevista nel Capitolato Tecnico come disciplinato per ciascun lotto; alla data di consegna essi saranno oggetto di revisione da parte dell'Amministrazione che avrà la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni sia sostanziali che formali nei termini indicati dalla data di consegna. Le modifiche e/o integrazioni richieste dovranno essere apportate dall'aggiudicatario entro e non oltre i termini decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta.

ART.4 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nell'espletamento dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e dovrà seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e quanto riportato nell'offerta tecnica assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato.

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di applicare l'art. 106 D.lgs. 50/2016, comma 1.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all'oggetto del presente servizio. L'obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L'aggiudicatario è impegnato alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n.679/2016 e successive attuazioni, in materia di trattamento dei dati.

Nel rispetto del termine indicato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e di richiesta della documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto o di quello assegnato con successiva diffida ad adempiere, l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

- Cauzione definitiva (descritta al successivo art.9);
- Versamento delle spese contrattuali, che ammontano in via di larga massima a Euro 1400= per il Lotto A, Euro 1700= per il Lotto b e Euro 1000= per il Lotto oltre alle spese di pubblicità del Bando;
- Eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza per i raggruppamenti temporanei d'impresa;
- Indicazione di un conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alla presente commessa pubblica per ricevere ed effettuare tutti i pagamenti ad essa inerenti, ivi compresi quelli destinati ai dipendenti, consulenti e subappaltatori; a questi ultimi dovrà essere prescritto lo stesso obbligo dall'aggiudicatario, conformemente a quanto prescritto dall'art.3 della L. 136/2010;
- Comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente.
- Eventuale procura, in caso di stipula da parte di procuratore.
- Polizza Responsabilità Professionale di cui all'art. 9.

Il termine per la presentazione della documentazione sopra elencata è fissato in dieci (10) giorni naturali e consecutivi a far data dalla ricezione, a mezzo PEC, della richiesta. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nei termini sopra previsti è causa di decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla gara.

In conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, il Comune di Genova ha la facoltà di scorrere la graduatoria dei soggetti che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo aggiudicatario.

ART.5 NORME DI SICUREZZA

La stazione appaltante e il soggetto aggiudicatario sono tenute, conformemente a quanto previsto dalle norme che regolamentano la sicurezza dei lavoratori:

- A fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale del soggetto aggiudicatario sarà destinato ad operare;
- A cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e dagli incidenti sull'attività lavorativa;
- A promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Permangono a carico delle parti gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essi svolta.

Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque soggetto terzo che con l'aggiudicatario abbia un rapporto contrattuale o sia stato da questi in qualunque forma incaricato.

ART.6 MONITORAGGIO CONTROLLI E VERIFICHE

L'aggiudicatario si impegna a fornire qualsiasi informazione dettagliata possa essere richiesta dal Comune di Genova per controllare che i Servizi di cui al presente capitolato e le clausole del Contratto siano stati correttamente eseguiti.

L'aggiudicatario si impegna a garantire al personale del Comune di Genova, previo accordo tra le parti, l'accesso alle sedi ed ai locali in cui vengono eseguite le prestazioni di cui al presente affidamento; si impegna, altresì, a fornire tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie all'espletamento delle verifiche da parte del Comune.

ART.7 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini di consegna prescritti dal Capitolato Tecnico, il Comune di Genova provvederà a formalizzare una contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando all'aggiudicatario un termine ritenuto congruo per adempiere all'obbligazione contrattuale.

Trascorso inutilmente tale ulteriore termine e qualora l'aggiudicatario non fornisca controdeduzioni/osservazioni ritenute adeguate, verrà applicata, per ogni successivo giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale nella misura dello 0,3% dell'importo contrattuale netto a valere sull'ammontare della prima quota di pagamento o, a discrezione del Comune, sulla cauzione definitiva, fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale stesso.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla suddetta ultima consegna, si rilevi che la documentazione e gli elaborati delle diagnosi energetiche modificate e/o integrate risultino, comunque, non conformi, si procederà alla risoluzione del contratto per la parte oggetto di inadempimento, con richiesta di risarcimento del danno subito.

Nel caso di violazioni di lieve entità rispetto alle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato, individuate come tali dal Responsabile del Procedimento, verrà applicata una penale compresa tra Euro 200 e 500 a seconda della fattispecie a valere sulle quote di pagamento o, a discrezione del Comune, sulla cauzione definitiva.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna, con richiesta di eventuale risarcimento danni da parte del Comune.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.

ART.8 FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- Una quota del 20% dell'importo contrattuale, all'esito della revisione della prima consegna di 3 diagnosi/censimenti test previsti nel Capitolato Tecnico;
- Una quota del 30% dell'importo contrattuale, alla consegna prima versione delle restanti diagnosi e aggiornamenti previsti nel Capitolato Tecnico;
- Il restante 50%, alla dichiarazione di avvenuta positiva verifica degli elaborati da parte del Responsabile di Procedimento, entro 60 gg dalla data di avvenuta consegna definitiva degli stessi come previsto nel Capitolato Tecnico.

I pagamenti spettanti all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto verranno liquidati con il relativo provvedimento di liquidazione in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura elettronica e/o previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali.

Dovrà essere emessa per ogni lotto oggetto del servizio una fattura elettronica, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.e.i., che dovrà contenere i seguenti dati:

Il numero di CUP del progetto GEN-IUS, il numero di C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione ed il codice IPA: C2XJT3 (Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC).

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti. L'irregolarità del suddetto documento rappresenta causa ostativa al pagamento della fattura e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del documento di regolarità contributiva da parte degli istituti competenti.

In caso di ricorso al subappalto il termine dei trenta giorni di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

Il termine di cui sopra si ritiene, a pieno titolo, sospeso qualora il Comune di Genova provveda a formalizzare all'aggiudicatario puntuali e precise contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'aggiudicatario, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dal Comune di Genova, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

Le parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'aggiudicataria dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione, laddove applicabile, "scissione dei pagamenti", integrandola con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 salvo eventuali esclusioni. La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

L'aggiudicataria del contratto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010, vale quanto segue:

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Genova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART.9 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART.10 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate dall'art. 9 del Disciplinare di Gara ed dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

ART.11 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto sulla base di quanto previsto nell'art. 108 D. Lgs. 50/2016:

- a) Qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) Qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) Qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.lgs. n. 50/2016;
- d) Qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.
- e) In caso di mancata messa a disposizione delle figure professionali, così come previste all'art. 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Il Comune procederà altresì alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- b) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;
- c) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti di dipendenti e collaboratori impegnati nell'appalto;
- d) Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- e) Transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- f) In caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura o di impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) Qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- h) In caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- i) Irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) Nel caso di successiva disponibilità delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto nel servizio in oggetto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art' articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- l) In caso di fallimento dell'aggiudicatario.
- m) Nel caso in cui l'aggiudicatario, in sede di esecuzione del servizio, non abbia comunicato e dato dimostrazione alla Stazione Appaltante, con il deposito delle elaborazioni test, che le risorse strumentali dedicate indicate in offerta siano state effettivamente implementate per lo svolgimento dei servizi come previsto dall'art. 15 punto 4) del Disciplinare di gara;

Entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di forza maggiore.

L'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative.

La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dal Comune di Genova mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di Genova di affidare a terzi l'esecuzione del contratto o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Genova anche a motivo dell'affidamento a terzi delle prestazioni del contratto ineseguite.

L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Il Comune di Genova si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., nei confronti dell'aggiudicatario, **previa intesa con l'ANAC e comunicazione alla Prefettura**, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 c.p., 346 c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART.12 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui l'aggiudicatario di ciascun lotto ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente capitolato, il Comune di Genova potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

ART.13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, Codice. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione sarà, del pari, da ritenersi nullo e farà sorgere per il Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata al Comune.

ART.14 CESSIONE DEL CREDITO

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

ART.15 RESPONSABILITÀ

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.16 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario assume le funzioni e gli obblighi del responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'aggiudicatario si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- Informare l'interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive attuazioni, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- Individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- Fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- Adottare misure minime di sicurezza;
- In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- In caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

Il Comune potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche in ordine alle modalità del trattamento ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART.17 CONFLITTO D'INTERESSI

L'aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto d'interessi che potrebbe compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.

Tale conflitto d'interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d'interessi durante l'esecuzione del progetto deve essere immediatamente segnalata al Comune di Genova, per iscritto.

L'aggiudicatario si impegna a compiere tutti i passi necessari per risolvere immediatamente questa situazione. Il Comune di Genova si riserva il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere all'aggiudicatario l'adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.

ART.18 RISERVATEZZA

Il Comune di Genova e l'aggiudicatario si impegnano a mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale direttamente correlato all'oggetto del contratto che siano

debitamente classificati come confidenziali, qualora la loro divulgazione possa causare danni all'altra parte. Le parti rimarranno vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione dei servizi.

Questo obbligo non interessa, tuttavia, la trasmissione di informazioni richieste a norma di legge o in base all'ordine di un tribunale che abbia la giurisdizione in materia, inclusa la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea, all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e/o alla Corte dei Conti.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'appaltatore.

ART.20 RINVIO AL ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Regolamento e Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme del D.lgs. n. 50/16.

Il Comune di Genova e l'aggiudicatario recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.

ART.21 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo rilasciato dall'aggiudicatario.

ART.22 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova.